

Causa T-169/02

Cervecería Modelo, SA de CV

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)**

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo che rappresenta una bottiglia di birra contenente l'elemento verbale "NEGRA MODELO" — Marchio figurativo nazionale anteriore Modelo — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 15 febbraio 2005 II - 507

Massime della sentenza

1. *Marchio comunitario — Procedura di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Legittimità della decisione di una commissione di ricorso che decide in sede di opposizione — Contestazione mediante deduzione di elementi nuovi in diritto o in fatto — Inammissibilità*

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, artt. 63 e 74, n. 1]

2. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio figurativo NEGRA MODELO e marchio figurativo Modelo*

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

1. Ai sensi dell'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'esame è limitato ai motivi invocati e alle richieste presentate dalle parti. Ne consegue che, trattandosi di un impedimento relativo alla registrazione, elementi di diritto e di fatto invocati dinanzi al Tribunale e che non sono stati precedentemente proposti dinanzi agli organi dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) non possono incidere sulla legittimità di una decisione della commissione di ricorso dell'UAMI.
2. Per il consumatore medio portoghese esiste un rischio di confusione tra il segno figurativo che rappresenta una bottiglia di birra recante diversi colori e che contiene l'elemento verbale «negra modelo», di cui si chiede la registrazione quale marchio comunitario per «Birre» della classe 32 ai sensi dell'Accordo di Nizza, e il marchio figurativo Modelo, registrato anteriormente in Portogallo per «sciropi, birre, bevande dissetanti e bevande analcoliche», della medesima classe, in quanto l'identità fonetica e concettuale tra l'elemento dominante «modelo» del marchio di cui si chiede la registrazione e il marchio anteriore neutralizza le differenze visive derivanti dalle peculiarità grafiche del marchio di cui viene chiesta la registrazione, con la conseguenza che tali differenze non consentono di escludere l'esistenza di un rischio di confusione. L'identità del prodotto designato dai segni in conflitto non fa che rafforzare la somiglianza esistente fra loro.

Di conseguenza, nell'ambito del controllo di legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI, affidato al Tribunale ai sensi dell'art. 63 del regolamento n. 40/94, tali elementi di diritto e di fatto non possono essere presi in considerazione per valutare la legittimità della decisione della commissione di ricorso e, pertanto, devono essere dichiarati irricevibili.

(v. punti 22 e 23)

(v. punti 40, 43, 46)